



SENT. N. 100/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Ivano MALPESI ai sensi dell'art. 151 e ss. c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **23981** del registro di Segreteria, proposto da:

D.M.D., cod. fisc. *omissis*, nato a *omissis*

il *omissis* e residente a *omissis*, Via *omissis*, rappresentato e

difeso dall'avv. Francesco Paolo Mastrovito del Foro di Novara, con elezione di domicilio digitale all'indirizzo PEC:

avvfrancescopaolomastrovito@pec.ordineavvocatinovara.it;

CONTRO

INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Gestione Dipendenti

Pubblici, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dagli avv. Silvia Zecchini e Franca Borla

dell'Avvocatura dell'Istituto ed elettivamente domiciliato in Torino, Via

dell'Arcivescovado n. 9;

Visto il ricorso;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 16 giugno 2026 i difensori delle parti, come da verbale:

Considerato in

FATTO

Il ricorrente, già militare dell'Arma dei Carabinieri in quiescenza dall'1/10/2020, richiede l'accertamento del proprio diritto alla pensione privilegiata ordinaria, richiesta in data 18/11/2020 e denegatagli con provvedimento INPS protocollo n. INPS.8100 del 14.03.2024, che gli attribuiva invece la sola indennità *una tantum* di Tab. B4.

Il provvedimento INPS veniva adottato sulla base del verbale Mod. BL/B n. MI123000888 del 14/2/2023, con il quale il Centro Ospedaliero di Milano, nel riconoscere la dipendenza da causa di servizio, aveva statuito l'ascrivibilità dell'infermità sofferta dal ricorrente (*"cervicoartrosi con segni clinici di impegno funzionale in atto"*) nella Tabella B Cat. 4.

In precedenza, a seguito di domanda di causa di servizio presentata in data 5/9/2000, la C.M.O. di Milano, nel riconoscere la dipendenza, aveva, invece, ascrivito l'infermità alla tabella A categoria 8.

Successivamente, il CVCS aveva confermato la dipendenza da causa di servizio della predetta infermità con provvedimento del 28/10/2003.

Il ricorrente, pertanto, deduce la contraddittorietà tra le suddette due valutazioni della C.M.O. di Milano, ed in particolare l'erroneità della seconda, con conseguente proprio diritto alla liquidazione della pensione privilegiata ordinaria (P.P.O.).

Si è costituito in giudizio l'INPS, adducendo l'infondatezza del ricorso e confermando la legittimità del provvedimento di diniego assunto, sulla base della documentazione medica agli atti e del citato giudizio medico-legale del 14 febbraio 2023, al quale assume di essere vincolato.

Con ordinanza n. 4/2025, veniva disposta CTU medico-legale per		
l'accertamento della ascrivibilità tabellare dell'infermità <i>“cervicoartrosi con</i>		
<i>segni clinici di impegno funzionale in atto”</i> lamentata dal ricorrente,		
verificando in particolare a quale categoria di indennità o pensione la medesima		
fosse eventualmente ascrivibile.		
I termini di deposito della relazione di consulenza, su richiesta del nominato		
Collegio medico-legale, venivano successivamente prorogati con ordinanza n.		
15/2025.		
Dopo il deposito della relazione di consulenza in data 12 maggio 2026,		
all'udienza del 16 giugno 2026 il giudizio è stato trattato come da verbale e		
deciso come da dispositivo.		
Ritenuto in		
DIRITTO		
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.		
Oggetto di giudizio è, come sopra precisato, il riconoscimento in capo al		
ricorrente della P.P.O., con ascrizione alla Tabella A, sulla base della patologia		
di cui il medesimo è affetto, consistente in <i>“cervicoartrosi con segni clinici di</i>		
<i>impegno funzionale in atto”</i> .		
Tale ascrivibilità era stata, in un primo momento, riconosciuta dalla C.M.O. di		
Milano a seguito di domanda di riconoscimento di causa di servizio del		
5/9/2000, ma successivamente riclassificata in tabella B, cat. 4, con verbale del		
14/2/2023, con conseguente riconoscimento della sola indennità <i>una tantum</i> .		
Ciò posto, la Sezione Speciale del Collegio Medico Legale presso questa Corte,		
incaricata da questo Giudice di effettuare perizia medico-legale in ordine		
all'accertamento dei requisiti e delle patologie lamentate dal ricorrente, ha		
- pag. 3 di 7 -		

ritenuto che *“l’infermità [cervicoartrosi con segni clinici di impegno funzionale in atto] lamentata dal ricorrente, è ascrivibile ad una ottava categoria della Tabella A, a far data dalla presentazione della relativa istanza di riconoscimento di pensione privilegiata”*.

In particolare, la Commissione ha ritenuto che *“Il passaggio dalla categoria VIII della Tabella A alla collocazione in Tabella B operato dalla CMO Milano appare privo di giustificazione clinica e medico-legale, poiché tale mutamento avrebbe richiesto la dimostrazione di un miglioramento del quadro clinico-funzionale o la presenza di elementi nuovi tali da ridurre la compromissione dello stato psico-fisico dell’interessato rispetto alla valutazione originaria, circostanze che non emergono in alcuna parte della documentazione disponibile. Tale valutazione va al di là di qualsiasi definizione nosologica della malattia in studio. L’operata declassificazione appare quindi non coerente con la natura stessa della patologia, con la sua evoluzione, con la precedente valutazione stabilizzata e con il principio medico-legale secondo cui, <<... in presenza di un’infermità cronico-degenerativa stabilizzata e già valutata in passato con assegnazione tabellare, ogni variazione peggiorativa non può far altro che, determinare un aggravamento della categoria poiché, nessuna regressione può essere giustificata in assenza di un chiaro e documentato miglioramento clinico>>.*

L’infermità in esame mantiene pertanto tutte le caratteristiche che avevano condotto alla sua originaria classificazione nella Tabella A, categoria VIII, la quale deve ritenersi tuttora valida e adeguata per descrivere il grado di menomazione permanente derivante dalla stessa. Tale categoria risulta altresì coerente con la storia clinica di malattia, con la sintomatologia riferita, con le

limitazioni funzionali descritte, con il quadro clinico e con la documentazione strumentale successivamente acquisita, che conferma la natura cronica, ingravescente e non suscettibile di miglioramento dell'infermità cervicale. Per tali motivi, questa Sezione Speciale (IV), in risposta al quesito posto dalla Corte, esprime parere che, l'infermità denominata "cervicoartrosi con segni clinici di impegno funzionale in atto", nella sua attuale espressione morfologica e clinica caratterizzata da, osteofitosi marginale e discopatia cervicale, deve essere considerata ascrivibile alla Tabella A, categoria VIII, mantenendo la decorrenza dalla data già stabilita di verifica in CMO, trattandosi di menomazione cronico-degenerativa stabilizzata e non suscettibile di miglioramento e che pertanto non può offrire alcuna base medico-legale utile ad una diversa collocazione tabellare".

Non vi sono ragioni per discostarsi dalle risultanze del suddetto parere medico-legale, che appare congruo, adeguatamente motivato ed esaustivo, fondato su ampie e convincenti argomentazioni logico-scientifiche svolte dopo un compiuto esame della documentazione clinica presente agli atti, con conseguente condivisione da parte di questo Giudice.

La domanda attorea deve dunque, essere accolta, con ascrizione dell'infermità "cervicoartrosi con segni clinici di impegno funzionale in atto", alla ottava categoria di Tabella A ai fini della concessione della pensione privilegiata ordinaria, a far data dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, e dunque dal mese di dicembre 2020, ai sensi dell'art. 70 del D.P.R. n. 1092/1973.

Dalla suddetta data competono al ricorrente i ratei arretrati, dedotto quanto già percepito a titolo di indennità *una tantum*, oltre agli interessi legali nonché, nei

	limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria	
	calcolata secondo gli indici FOI/ISTAT, ai sensi dell’art. 167, comma 3, d. lgs.	
	n. 174/2016.	
	2. Stante la natura tecnica della controversia, che ha richiesto appositi e	
	complessi approfondimenti medico-legali, sussistono giusti motivi per	
	compensare tra le parti le spese di giudizio, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando,	
	Dichiara il diritto del sig. D.M.D. alla corresponsione della	
	pensione privilegiata ordinaria, a decorrere dal 1° dicembre 2020, con	
	ascrizione della patologia “ <i>cervicoartrosi con segni clinici di impegno</i>	
	<i>funzionale in atto</i> ”, alla ottava categoria di Tabella A.	
	Dichiara tenuto e condanna l’INPS alla corresponsione, a decorrere dalla	
	suddetta data, dei ratei pensionistici arretrati, dedotto quanto già percepito dal	
	ricorrente a titolo di indennità <i>una tantum</i> , oltre agli interessi legali dalle	
	single scadenze e, nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, alla	
	rivalutazione monetaria calcolata, anno per anno, secondo gli indici	
	FOI/ISTAT, sino all’effettivo soddisfo.	
	Spese compensate.	
	Manda alla Segreteria della Sezione per i conseguenti adempimenti.	
	Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 16 giugno 2026	
	IL GIUDICE	
	Cons. Ivano MALPESI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	- pag. 6 di 7 -	

Depositata in Segreteria il 30/06/2026

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha disposto che a cura della segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

IL GIUDICE

Cons. Ivano MALPESI

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento giudiziale ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Torino, 30/06/2026

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Scrugli

F.to digitalmente